

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3386

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LONGO LUIGI, SULOTTO, BARCA, GRAMEGNA, RAUCCI,
POCHETTI, ROSSINOVICH, SACCHI, ALDROVANDI, BRUNI,
CAPONI, di MARINO, PAJETTA GIULIANO, PELLIZZARI,
SGARBI BOMPANI LUCIANA, TOGNONI, MACALUSO, MI-
CELLI, SCUTARI, ESPOSTO, NAPOLITANO LUIGI, SCOTONI**

Presentata il 14 maggio 1971

**Aumento e perequazione dei minimi delle pensioni della
assicurazione generale obbligatoria e della pensione sociale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge n. 153, del 30 aprile 1969, il problema dei pensionati futuri ha avuto una soddisfacente soluzione mediante il principio dell'agganciamento della pensione alla retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro. Per gli altri 8 milioni di lavoratori dipendenti ed autonomi già in pensione, la soluzione contenuta nella legge n. 153 è largamente insufficiente, soprattutto per la stragrande maggioranza di essi, cioè, per quelli che percepiscono solo il trattamento minimo: 18.860 per i lavoratori autonomi, 24.100 e 26.200 per i lavoratori dipendenti (si tratta dei livelli aggiornati, in vigore dal 1° gennaio '71, cioè, dopo la prima applicazione della scala mobile).

Le condizioni di grave disagio in cui si dibattono questi milioni di pensionati si è andata via via accentuando in relazione a due fatti avvenuti successivamente alla approvazione della legge n. 153. Da un lato, i sostanziali miglioramenti retributivi ottenuti dai lavoratori attraverso i rinnovi dei contratti di lavoro, e con l'azione a livello articolato (in totale hanno realizzato un aumento dal 30 al

40 per cento), hanno peggiorato, a danno dei pensionati, il rapporto tra il trattamento minimo pensionistico e il livello medio delle retribuzioni.

Dall'altro lato, l'aumento sensibile del costo della vita registrato dal 1° gennaio '69 (data di applicazione degli aumenti dei minimi stabiliti dalla legge n. 153) fino ad oggi, aumento che raggiunge il 20 per cento, e fronteggiato solo in minima parte dal congegno di scala mobile, ha aggravato ancora di più la situazione di disagio e di mortificazione in cui si dibattono questi milioni di pensionati.

Il rapporto stabilito dalla legge n. 153 tra il trattamento minimo di pensione e la media delle retribuzioni, e soprattutto tra il livello di tale trattamento e il minimo necessario per vivere, appaiono sensibilmente peggiorati, in misura non molto lontana dal 40 al 50 per cento. Situazione che chiede un urgente intervento per la sua soluzione.

Onorevoli colleghi! Certo, in condizioni simili si trovano anche altri milioni di pensionati con trattamento che si discosta molto

dal livello dei minimi. Siamo pertanto convinti che anche per questi occorrerà aumentare adeguatamente il loro trattamento pensionistico e in un periodo molto breve. Anche sul problema generale presenteremo perciò una proposta organica. Per intanto consideriamo della massima urgenza la esigenza di aumentare e di perequare tutti i minimi, sia per i lavoratori dipendenti sia per quelli autonomi, a 35.000 lire mensili. E di aumentare a lire 18.000 mensili la pensione sociale.

La copertura finanziaria può essere trovata nelle rispettive gestioni, le cui entrate sono proporzionalmente aumentate, sia in relazione all'aumento delle retribuzioni, sia in relazione agli adempimenti salariali conseguenti all'applicazione degli scatti della contingenza, registrati dal 1° gennaio 1969 ad oggi. Ciò è dimostrato dall'andamento delle somme riscosse dall'INPS, così come è stato riconosciuto dagli stessi rappresentanti del Governo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nonché quelli a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, sono elevati a lire 35.000 mensili.

ART. 2.

Con la stessa decorrenza indicata nel precedente articolo 1, la misura della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è elevata a lire 234.000 annue.

A tale importo dovrà farsi riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo e del terzo comma del citato articolo 26 concernenti rispettivamente l'esclusione dal diritto alla pensione e la riduzione dell'importo della medesima.

ART. 3.

Con effetto dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvati con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni:

1) la lettera a) dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

« a) il marito nei confronti della moglie purché essa non abbia, per redditi di qual-

siasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 30.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette ».

2) la lettera *b*) dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

« *b*) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 30.000 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 45.000 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette ».

3) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 42.000 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 77.000 mensili per i due genitori ».

Con la stessa decorrenza indicata nel primo comma del presente articolo, il terzo comma dell'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

« L'aumento previsto alle lettere *a*) e *b*) del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purché essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire 30.000 mensili o a lire 42.000 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione ».

ART. 4.

Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono posti a carico delle rispettive gestioni.

ART. 5.

È abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*: